

NUOVO TESTO

Articolo 11 - Uscita dal servizio pubblico di raccolta per avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle Utenze non domestiche

1. Secondo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 238 e dal comma 2-bis dell'articolo 198 del T.U.A., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani prodotti con l'attività previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In tale ipotesi, dette utenze, che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della sola parte variabile della tariffa mentre rimane dovuta la quota fissa in quanto diretta a coprire le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico¹.

1. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve riguardare tutti i rifiuti urbani e tutte le frazioni di rifiuto, compresi i rifiuti indifferenziati prodotti con l'attività.

2. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e per un periodo non inferiore a **due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio

VECCHIO TESTO

Articolo 11 - Uscita dal servizio pubblico di raccolta per avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle Utenze non domestiche

1. Secondo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 238 e dal comma 2-bis dell'articolo 198 del T.U.A., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani prodotti con l'attività previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In tale ipotesi, dette utenze, che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della sola parte variabile della tariffa mentre rimane dovuta la quota fissa in quanto diretta a coprire le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico¹.

2. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve riguardare tutti i rifiuti urbani e tutte le frazioni di rifiuto, compresi i rifiuti indifferenziati prodotti con l'attività.

3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. ssa Maria Grazia Fontana

anche prima della scadenza. Al termine dei due anni, le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico alla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati devono comunicarlo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, formalmente tramite PEC al Gestore, con effetti a decorrere dalla comunicazione, fatta salva ogni specifica pattuizione con il soggetto gestore della raccolta per l'organizzazione del servizio conseguente al rientro del conferimento al servizio pubblico.

3. Tali comunicazioni ancorché non complete di tutti i documenti o effettuate utilizzando modelli non conformi, si intendono validamente presentate entro i termini a condizione che l'interessato provveda all'integrazione eventualmente richiesta dall'Ufficio.

4. La presentazione della comunicazione oltre i termini di cui al comma precedente produce effetti a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

5. La mancata presentazione della comunicazione è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di continuare ad avvalersi del servizio pubblico.

6. Per comunicare la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore pubblico, l'utente è tenuto alla presentazione via PEC di una comunicazione redatta secondo l'apposito modello, messo a disposizione sul sito istituzionale del Gestore, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le

servizio anche prima della scadenza quinquennale. Al termine dei cinque anni, in mancanza di comunicazione dell'utente di voler tornare ad avvalersi del servizio pubblico, la scelta dell'operatore privato rimane confermata per un ulteriore periodo di cinque anni e così via. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione, presentata entro il 31 maggio, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Tali comunicazioni ancorché non complete di tutti i documenti o effettuate utilizzando modelli non conformi, si intendono validamente presentate entro i termini a condizione che l'interessato provveda all'integrazione eventualmente richiesta dall'Ufficio.

5. La presentazione della comunicazione oltre i termini di cui al comma precedente produce effetti a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

6. La mancata presentazione della comunicazione è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di continuare ad avvalersi del servizio pubblico.

7. Per comunicare la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore pubblico, l'utente è tenuto alla presentazione via PEC di una comunicazione redatta secondo l'apposito modello, messo a disposizione sul sito istituzionale del Gestore, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, la denominazione del soggetto autorizzato col quale è stato stipulato



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

<p>attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, la denominazione del soggetto autorizzato col quale è stato stipulato apposito contratto di conferimento di tutti i rifiuti ai fini dell'avvio al recupero. La comunicazione deve contenere la dichiarazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARIC. Se la comunicazione viene inviata al Comune, quest'ultimo provvederà a darne notizia al Gestore.</p> <p>7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico alla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati devono comunicarlo formalmente tramite PEC al Gestore, con effetti a decorrere dalla comunicazione, fatta salva ogni specifica pattuizione col soggetto Gestore per l'organizzazione del servizio conseguente al rientro del conferimento nel servizio pubblico.</p>	<p>apposito contratto di conferimento di tutti i rifiuti ai fini dell'avvio al recupero. La comunicazione deve contenere la dichiarazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARIC. Se la comunicazione viene inviata al Comune, quest'ultimo provvederà a darne notizia al Gestore.</p> <p>8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati devono comunicarlo formalmente tramite PEC al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, con effetti a decorrere dalla comunicazione, fatta salva ogni specifica pattuizione col soggetto Gestore per l'organizzazione del servizio conseguente all'anticipato rientro del conferimento nel servizio pubblico.</p>
<p>8. L'esclusione della parte variabile della tariffa è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di una comunicazione annuale contenente l'attestazione dell'operatore privato da presentare tramite PEC al Gestore. È cura e onere del titolare dell'utenza presentare con cadenza annuale l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con indicazione della specifica delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, dei dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e del periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la</p>	<p>9. L'esclusione della parte variabile della tariffa è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di una comunicazione annuale contenente l'attestazione dell'operatore privato da presentare tramite PEC al Gestore. È cura e onere del titolare dell'utenza presentare con cadenza annuale l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con indicazione della specifica delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, dei dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e del periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata</p>

<p>certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;</p> <p>b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;</p> <p>c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;</p> <p>d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;</p> <p>e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;</p> <p>f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</p> <p>Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.</p> <p>9. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Alternativamente all'accesso presso l'utenza, il Gestore può richiedere all'utenza non domestica una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle</p>	<p>esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;</p> <p>b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;</p> <p>c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;</p> <p>d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;</p> <p>e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;</p> <p>f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</p> <p>Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica</p>
--	--



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Maria Grazia Fontana

<p>superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.</p> <p>10. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste nel caso in cui lo smaltimento costituisca violazione più grave, il Gestore procede con il recupero della TARIC dovuta e non versata secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.</p> <p>11. Per effetto della comunicazione presentata nei termini, la parte variabile viene esclusa in via previsionale e in acconto ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.</p> <p>12. La mancata presentazione della comunicazione viene interpretata come volontà dell'utenza non domestica di voler continuare ad utilizzare del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti.</p>	<p>all'utente.</p> <p>10. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Alternativamente all'accesso presso l'utenza, il Gestore può richiedere all'utenza non domestica una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.</p> <p>11. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste nel caso in cui lo smaltimento costituisca violazione più grave, il Gestore procede con il recupero della TARIC dovuta e non versata secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.</p> <p>12. Per effetto della comunicazione presentata nei termini, la parte variabile viene esclusa in via previsionale e in acconto ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.</p> <p>13. La mancata presentazione della comunicazione viene interpretata come volontà dell'utenza non domestica di voler continuare ad utilizzare del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti.</p>
--	---



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

<p>Articolo 36 - Comunicazione di inizio occupazione, di variazione e di cessazione del servizio</p> <p>1. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 90 giorni dal verificarsi di tali eventi e, entro il medesimo termine, di attivare e/o adeguare ovvero restituire i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. La Comunicazione ha anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, secondo quanto stabilito nell'articolo 6 e ss. dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 15/2022.</p> <p>1. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. La comunicazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax ovvero PEC, allegando un documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.</p> <p>Il modulo di comunicazione di occupazione ai fini della Tariffa e di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:</p> <p>a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;</p> <p>b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale; - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice 	<p>Articolo 36 - Comunicazione di inizio occupazione, di variazione e di cessazione</p> <p>1. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 60 giorni successivi al verificarsi di tali eventi e, entro il medesimo termine, di attivare e/o adeguare ovvero restituire i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore.</p> <p>2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. La comunicazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax ovvero PEC, allegando un documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.</p> <p>3. Al fine di acquisire le necessarie informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.</p> <p>4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla Tariffa rimangono invariate.</p> <p>5. Nel caso di decesso del soggetto obbligato, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della</p>
---	---

fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:

- per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio predisposto dal Gestore rinvia alla apposita sezione del sito internet in cui sono riportate le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle dotazioni per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere anche fornite su richiesta dell'utente in copia cartacea.

Le risposte inviate dal Gestore alle richieste di attivazione del servizio riportano i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

2. Al fine di acquisire le necessarie informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, nella comunicazione di

comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 1 se più breve. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano ovvero dell'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto.

6. In presenza di utenze domestiche aggregate (condomini) e di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione al Gestore per l'attivazione del servizio rifiuti ed il pagamento della Tariffa.

8. Per le utenze domestiche occupate da cittadini residenti, il Gestore può adeguare d'ufficio la tariffa tenendo conto delle variazioni anagrafiche registrate e acquisite direttamente, senza dover attendere le eventuali comunicazioni dell'intestatario dell'utenza.

9. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, la comunicazione di cui al comma 1 deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento della Tariffa.

10. Le variazioni in diminuzione della Tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro il termine di cui al comma 1; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della comunicazione.



ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Maria Grazia Fontana

- attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla Tariffa rimangono invariate.
 4. Nel caso di decesso del soggetto obbligato, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 1 se più breve. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano ovvero dell'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto.
 5. In presenza di utenze domestiche aggregate (condomini) e di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
 6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione al Gestore per l'attivazione del servizio rifiuti ed il pagamento della Tariffa.
 7. Per le utenze domestiche occupate da cittadini residenti, il Gestore può adeguare d'ufficio la tariffa tenendo conto delle variazioni anagrafiche registrate e acquisite direttamente, senza dover attendere le eventuali comunicazioni dell'intestatario dell'utenza.
 8. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, la comunicazione di cui al comma 1 deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento della Tariffa.
 9. Le variazioni in diminuzione della Tariffa hanno effetto dal giorno

11. La comunicazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro il termine di cui al comma 1 dal giorno in cui si è determinata la cessazione dell'utenza, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario cui il bene sia stato restituito. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della Tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la comunicazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che la tariffa non sia stata corrisposta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio ovvero qualora la cessazione non risulti da atti e/o documenti e/o registri aventi data certa da cui risulti in modo incontrovertibile la data dell'evento che abbia determinato la cessazione dell'utilizzo della superficie tariffabile.
12. Quando la denuncia di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.
13. Al fine di assicurare il permanere per ogni esercizio della copertura integrale del costo del servizio rifiuti, l'importo delle riduzioni tariffarie riconosciute ai sensi del presente articolo, al netto della maggiore Tariffa riveniente dalle nuove occupazioni, è computato ai fini della determinazione del costo del servizio relativo all'anno successivo rispetto a quello cui fanno riferimento i predetti importi.

successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro il termine di cui al comma 1; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della comunicazione. **Le comunicazioni di variazione o di cessazione dell'utenza ai fini della Tariffa hanno anche valore di comunicazioni di variazione o di cessazione del servizio.**

10. La comunicazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro il termine di cui al comma 1 dal giorno in cui si è determinata la cessazione dell'utenza. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della Tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la comunicazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che la tariffa non sia stata corrisposta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio ovvero qualora la cessazione non risulti da atti e/o documenti e/o registri aventi data certa da cui risulti in modo incontrovertibile la data dell'evento che abbia determinato la cessazione dell'utilizzo della superficie tariffabile.

Il modulo di comunicazione di cessazione/variazione ai fini della Tariffa contiene i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;



ORIGINALE
L. SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata (ad esempio allegando copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.) anche mediante autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Le risposte inviate dal Gestore alle richieste di variazione/cessazione del servizio riportano i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore che ha preso in carico la richiesta;

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tariffa, la variazione o la cessazione del servizio.

11. Quando la denuncia di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.

12. Al fine di assicurare il permanere per ogni esercizio della copertura integrale del costo del servizio rifiuti, l'importo delle riduzioni tariffarie riconosciute ai sensi del presente articolo, al netto della maggiore Tariffa riveniente dalle nuove occupazioni, è computato ai fini della determinazione del costo del servizio relativo all'anno successivo rispetto a quello cui fanno riferimento i predetti importi.

Articolo 37 - Rateizzazione

1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate indicate negli avvisi di pagamento nelle seguenti ipotesi:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due (2) anni.

2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative, indipendentemente dall'importo dovuto.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere migliorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1,

Articolo 37 - Rateizzazione

1. Per le somme riferite a fatture scadute e non versate può essere concessa, su apposita istanza nella quale il debitore dichiara la temporanea condizione di difficoltà, la dilazione di pagamento secondo quanto disposto nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che individuano anche le fasce di debito e il numero di rate ammissibili.

2. Il Funzionario Responsabile nominato ai sensi del successivo articolo 39, co. 6, stabilisce il numero di rate tenuto conto di quanto esposto nella richiesta dal debitore, nel rispetto dei indicati dai commi 796 e ss. dalla L. 160/2019 e di eventuali piani di dilazione rilasciati e non ancora conclusi. In presenza di debitori che presentino una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito di cui al comma 1.

3. È sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 5000,00 euro per persone fisiche e attività economiche. In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISSE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per le rateizzazioni disposte dall'Agente nazionale della riscossione.

4. È ammessa la sospensione della rateizzazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).



ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Grazia Fontana

4

lettera c) del presente articolo sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore.

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustificano il ricorso. In tal caso, le condizioni e la regolamentazione della decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento devono essere indicate nel provvedimento di dilazione.
8. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza.
10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e dei relativi importi.
11. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Per importi rilevanti, almeno pari e/o superiori a 20.000 euro, può essere richiesto di presentare apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
7. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza utile, maggiorata di tre punti percentuali, per le persone fisiche e le ditte individuali; nella misura del tasso legale di mora di cui all'art. 1284 comma 5 c.c. per le imprese e le aziende.
8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustificano il ricorso. In tal caso, le condizioni e la regolamentazione della decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento devono essere indicate nel provvedimento di dilazione.
9. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

10. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza.

11. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e dei relativi importi.

12. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

4

Articolo 37-bis – Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati e contenuti minimi della risposta

1. Il soggetto passivo, intestatario dell'utenza, può inviare al Gestore segnalazioni che, a seconda del contenuto, vengono classificate in:

- a) reclami scritti;
- b) richieste scritte di informazioni
- c) richieste di rettifica degli importi addebitati.

2. La modulistica per i reclami scritti e per le richieste di rettifica degli importi addebitati è messa a disposizione degli utenti sul sito internet del Gestore e presso gli sportelli e contiene i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi dell'utente;
- c) il nome, il cognome e il codice fiscale;
- d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con
- e) l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- f) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- g) il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- h) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- i) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- j) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare il reclamo scritto ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati senza utilizzare la modulistica messa a disposizione dal Gestore purché la segnalazione contenga gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
4. Gli operatori del Gestore addetti al servizio telefonico o allo sportello indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
5. Il Gestore, nella risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati pervenuti dagli utenti, deve riportare il seguente contenuto essenziale:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
6. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi essenziali appena indicati, la risposta data dal Gestore deve riportare anche:
- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
7. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi



ORIGINAL

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

f

addebitati, nella risposta data dal Gestore deve essere riportato, oltre agli elementi essenziali, anche l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

8. Le risposte alle segnalazioni di cui ai commi precedenti sono inviate dal Gestore entro tempi congrui. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata

Articolo 38 – Rettifiche di fatturazione e Rimborsi

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore, entro 180 giorni, procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.

1. Il diritto al rimborso dell'utente si prescrive in ogni caso col decorso di 5 anni dalla data del pagamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata e documentata.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal giorno successivo alla richiesta di rimborso.

3. In ogni caso è esclusa, trattandosi di somme destinate alla copertura di un pubblico servizio, qualsiasi compensazione di tipo privatistico, essendo ammessa soltanto la compensazione tra credito e debito conseguenti alla liquidazione della tariffa relativa al servizio di raccolta, determinata anche a seguito di accertamento del diritto dell'utente al rimborso.

4. Il Gestore provvede a inviare all'utente la rettifica di fatturazione o a comunicare il diniego dell'istanza. La presentazione delle istanze di rettifica o rimborso non dà diritto a differire o sospendere i pagamenti in corso relativi a richieste o fatturazioni differenti da quella oggetto dell'istanza.

5. Il Gestore provvede a inviare all'utente la rettifica di fatturazione o

Articolo 38 – Rettifiche di fatturazione e Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, anche a seguito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente ovvero nella bolletta successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio. Non si procede al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai costi di gestione del rimborso stesso.

2. Il diritto al rimborso dell'utente si prescrive in ogni caso col decorso di 5 anni dalla data del pagamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata e documentata.

3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal giorno successivo alla richiesta di rimborso.

4. In ogni caso è esclusa, trattandosi di somme destinate alla copertura di un pubblico servizio, qualsiasi compensazione di tipo privatistico, essendo ammessa soltanto la compensazione tra credito e debito conseguenti alla liquidazione della tariffa relativa al servizio di raccolta, determinata anche a seguito di accertamento del diritto dell'utente al rimborso.

5. L'errore può essere segnalato dall'utente direttamente allo sportello fisico, al numero verde oppure in forma scritta cartacea o PEC indicati in fattura. A seguito della segnalazione, il Gestore avvia la fase istruttoria di rettifica del documento.



ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fomiana

<p>a comunicare il diniego dell'istanza. La presentazione delle istanze di rettifica o rimborso non danno diritto a differire o sospendere i pagamenti in corso relativi a richieste o fatturazioni differenti da quella oggetto dell'istanza.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Nei casi di somme non dovute, versate in data antecedente l'anno solare di invio della rettifica, sono riconosciuti all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto. 7. Il Gestore provvede a inviare all'utente la rettifica di fatturazione o a comunicare il diniego dell'istanza. La presentazione delle istanze di rettifica o rimborso non danno diritto a differire o sospendere i pagamenti in corso relativi a richieste o fatturazioni differenti da quella oggetto dell'istanza. 8. Per le utenze domestiche relative a persone fisiche residenti nel territorio comunale, il Gestore provvede d'ufficio con i rimborsi o le compensazioni a conguaglio dovuti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti.
--	---

Articolo 41 - Riscossione e omessi versamenti

1. Il Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune consentite dalla normativa vigente, inviando agli utenti le fatture di pagamento comprensive dell'IVA nella misura prevista dalla legge. Le fatture liquidano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tariffa rifiuti corrispettiva, IVA e tributo provinciale.

2. Il Gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale, anche individuate di concerto con il Comune, contemperando esigenze di liquidità della gestione e facilitazione nell'adempimento dell'utente. Nel caso in cui nella fattura sia indicata una rateizzazione dei pagamenti, è ammessa la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. La fatturazione può essere emessa in acconto anche sulla base delle tariffe dell'anno precedente fintanto che non siano approvate le tariffe definitive dell'anno in corso, salvo il successivo conguaglio degli importi ancora spettanti. **L'avviso di pagamento riporta anche i contenuti prescritti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del Testo integrato in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR), approvato da ARESA con la Delibera n. 444/2019/R/rif e s.m.i.**

1. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria ovvero tramite posta elettronica ordinaria o certificata su richiesta dell'interessato.

2. Per le utenze non domestiche, le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata.

3. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'avviso di pagamento inviato dal Gestore. Tale termine deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica

Articolo 41 - Riscossione e omessi versamenti

1. Il Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune consentite dalla normativa vigente, inviando agli utenti le fatture di pagamento comprensive dell'IVA nella misura prevista dalla legge. Le fatture liquidano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tariffa rifiuti corrispettiva, IVA e tributo provinciale.

2. Il Gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale, anche individuate di concerto con il Comune, contemperando esigenze di liquidità della gestione e facilitazione nell'adempimento dell'utente. Nel caso in cui nella fattura sia indicata una rateizzazione dei pagamenti, è ammessa la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. La fatturazione può essere emessa in acconto anche sulla base delle tariffe dell'anno precedente fintanto che non siano approvate le tariffe definitive dell'anno in corso, salvo il successivo conguaglio degli importi ancora spettanti.

3. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria ovvero tramite posta elettronica ordinaria o certificata su richiesta dell'interessato.

4. Per le utenze non domestiche, le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata.

5. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato con le modalità descritte e entro il termine indicato nell'avviso, normalmente non inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione ovvero entro



ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

<p>soluzione ovvero al pagamento della prima rata. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.</p> <p>4. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dal Gestore, da tenere distinti da quelli dovuti a titolo di tariffa.</p> <p>5. Il Gestore incassa le somme dovute a titolo di tariffa su propri conti, individuando i canali di versamento più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, pos e carte telematiche o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali in coerenza con l'obbligo di attuazione del nodo dei pagamenti pagoPA.</p> <p>6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.</p> <p>7. In caso di importi inferiori o uguali e Euro 5,00 (Euro cinque), è facoltà del Gestore non chiedere il pagamento ma addebitare l'importo nella fattura successiva. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito in mancanza di continuità del servizio reso.</p> <p>8. In caso di omesso o parziale pagamento il Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente. L'utente deve provvedere entro la data di scadenza indicata nel sollecito.</p> <p>9. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del cui al precedente comma, il Gestore attiva le procedure di recupero, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese e degli interessi di mora al tasso legale in vigore maggiorato di tre punti percentuali per il tempo di effettivo di ritardo e degli aggi o compensi dovuti al soggetto cui il Gestore abbia eventualmente affidato l'attività accertamento e/o di riscossione coattiva.</p>	<p>il termine più breve per ragioni connesse ad esigenze di liquidità.</p> <p>6. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dal Gestore, da tenere distinti da quelli dovuti a titolo di tariffa.</p> <p>7. Il Gestore incassa le somme dovute a titolo di tariffa su propri conti, individuando i canali di versamento più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, pos e carte telematiche o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali in coerenza con l'obbligo di attuazione del nodo dei pagamenti pagoPA.</p> <p>8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.</p> <p>9. I caso di importi inferiori o uguali e Euro 5,00 (Euro cinque), è facoltà del Gestore non chiedere il pagamento ma addebitare l'importo nella fattura successiva. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito in mancanza di continuità del servizio reso.</p> <p>10. In caso di omesso o parziale pagamento il Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.</p> <p>11. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Gestore attiva le procedure</p>
---	---

10. È facoltà del Gestore, all'atto della stipula del rapporto di utenza, di addebitare un deposito cauzionale o altra forma di garanzia (quantificata dal gestore stesso) nei confronti degli utenti del servizio, con riguardo alla restituzione della dotazione dei contenitori in stato integro al termine del rapporto di utenza o a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza. In alternativa, è ammessa l'applicazione di una penalità di analogo valore.

11. Nel caso di omesso pagamento del sollecito, il Gestore può altresì avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

di recupero, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese e degli interessi di mora al tasso legale in vigore maggiorato di tre punti percentuali per il tempo di effettivo ritardo e degli aggi o compensi dovuti al soggetto cui il Gestore abbia eventualmente affidato l'attività accertamento e/o di riscossione coattiva.

12. È facoltà del Gestore, all'atto della stipula del rapporto di utenza, di addebitare un deposito cauzionale o altra forma di garanzia (quantificata dal gestore stesso) nei confronti degli utenti del servizio, con riguardo alla restituzione della dotazione dei contenitori in stato integro al termine del rapporto di utenza o a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza. In alternativa, è ammessa l'applicazione di una penalità di analogo valore.

13. Nel caso di omesso pagamento del sollecito, il Gestore può altresì avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.



ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontane

Articolo 44 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

1. Per effetto delle modifiche introdotte al T.U.A. dal D.lgs. 116 del 3 settembre 2020 e fino alla completa operatività della disciplina di gestione dei rifiuti in base alla nuova classificazione, si dispone:

- a. per le attività industriali, la tassazione può continuare ad essere effettuata mediante applicazione della categoria tariffaria corrispondente, secondo la classificazione dell'allegato al D.P.R. 158/1999;
- b. le attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2195 c.c. rimangono soggette alla tariffa TARIC qualora per tipologia e natura i rifiuti prodotti non siano diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del T.U.A.;
- c. rientrano nella categoria dei rifiuti speciali i rifiuti "indifferenziati e da raccolta differenziata" provenienti dalle Utenze Non Domestiche (UND) non simili né per natura né per composizione ai rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater del T.U.A.
- d. ai fini della tariffazione determinata dalla classificazione del rifiuto, si deve prioritariamente tener conto della natura e della composizione del rifiuto e non della sua provenienza, come confermato dal disposto di cui ai commi 2) e 3) dell'articolo 184, T.U.A..
- e. l'art. 184, comma 3, T.U.A, qualifica come rifiuti speciali "*i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca*". Le imprese agricole producono quindi solo rifiuti speciali come confermato dagli allegati L-quater ed L-quinquies, in cui si precisa che rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 CC. Ai fini della qualificazione dei rifiuti, del possibile conferimento al servizio pubblico e della tariffazione delle

Articolo 44 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

1. Per effetto delle modifiche introdotte al T.U.A. dal D.lgs. 116 del 3 settembre 2020 e fino alla completa operatività della disciplina di gestione dei rifiuti in base alla nuova classificazione, si dispone:

- a. per le attività industriali, la tassazione può continuare ad essere effettuata mediante applicazione della categoria tariffaria corrispondente, secondo la classificazione dell'allegato al D.P.R. 158/1999;
- b. le attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2195 c.c. rimangono soggette alla tariffa TARIC qualora per tipologia e natura i rifiuti prodotti non siano diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del T.U.A.;
- c. rientrano nella categoria dei rifiuti speciali i rifiuti "indifferenziati e da raccolta differenziata" provenienti dalle Utenze Non Domestiche (UND) non simili né per natura né per composizione ai rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater del T.U.A.
- d. ai fini della tariffazione determinata dalla classificazione del rifiuto, si deve prioritariamente tener conto della natura e della composizione del rifiuto e non della sua provenienza, come confermato dal disposto di cui ai commi 2) e 3) dell'articolo 184, T.U.A..
- e. l'art. 184, comma 3, T.U.A, qualifica come rifiuti speciali "*i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca*". Le

attività connesse, si richiama la Direttiva 2008/98/CE, secondo cui non sono rifiuti urbani i soli *"rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca"*, non includendo quindi i rifiuti prodotti dalle attività qualificate come agricole "per connessione", come gli agriturismi o le attività agro-industriali, nelle quali si producono prevalentemente rifiuti urbani, come elencanti nell'allegato L-quater del T.U.A.. Conseguentemente, in relazione alle specifiche fattispecie, occorre distinguere tra i rifiuti derivanti dall'attività agricola, anche per connessione, e le attività che pur qualificate agricole dal legislatore italiano, ma non secondo la Direttiva Europea citata, sono produttive di rifiuti urbani come quelli prodotti in un agriturismo o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione. Ciò anche in applicazione dell'allegato L-quinquies del T.U.A. che valorizza, a prescindere dall'elencazione delle attività, la tipologia dei rifiuti, includendo le *"attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti"*, attribuendo rilievo, ai fini della nuova definizione dei rifiuti, alla natura e composizione degli stessi e non al luogo di produzione.

f. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettati alla TARIC, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, ferma restando per tali utenze, al pari di tutte le altre UND, ricorrendone i presupposti, la facoltà di richiedere l'esclusione della quota variabile per avvio al recupero dei rifiuti urbani mediante operatore esterno.

2. Il Comune continuerà a curare le attività di riscossione, accertamento e rimborso delle pregresse annualità della Tassa Rifiuti, nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali previsti per legge.

3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla L. 147/2013 con particolare riferimento all'art.

imprese agricole producono quindi solo rifiuti speciali come confermato dagli allegati L-quater ed L-quinquies, in cui si precisa che rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 CC. Ai fini della qualificazione dei rifiuti, del possibile conferimento al servizio pubblico e della tariffazione delle attività connesse, si richiama la Direttiva 2008/98/CE, secondo cui non sono rifiuti urbani i soli *"rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca"*, non includendo quindi i rifiuti prodotti dalle attività qualificate come agricole "per connessione", come gli agriturismi o le attività agro-industriali, nelle quali si producono prevalentemente rifiuti urbani, come elencanti nell'allegato L-quater del T.U.A.. Conseguentemente, in relazione alle specifiche fattispecie, occorre distinguere tra i rifiuti derivanti dall'attività agricola, anche per connessione, e le attività che pur qualificate agricole dal legislatore italiano, ma non secondo la Direttiva Europea citata, sono produttive di rifiuti urbani come quelli prodotti in un agriturismo o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione. Ciò anche in applicazione dell'allegato L-quinquies del T.U.A. che valorizza, a prescindere dall'elencazione delle attività, la tipologia dei rifiuti, includendo le *"attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti"*, attribuendo rilievo, ai fini della nuova definizione dei rifiuti, alla natura e composizione degli stessi e non al luogo di produzione.

f. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettati alla TARIC, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, ferma restando per tali utenze, al pari di tutte le altre UND,



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

1 commi 667-668 e del DPR 158/1999.

4. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti integrano di diritto il presente Regolamento, sostituendosi alle clausole difformi se trovano immediata applicazione.

5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

6. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, disciplinati dal precedente Regolamento della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), approvato con Delibera di Consiglio comunale n. n. 6 del 26 febbraio 2018, entrato in vigore dal 1 gennaio 2018, del Regolamento della Tassa rifiuti (TARI), del Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), conservano piena validità ed efficacia tenuto conto delle disposizioni al momento vigenti, fermo restando l'obbligo di adeguamento da parte del Comune e del Gestore alle norme successivamente introdotte. I precedenti Regolamenti conservano la propria validità ed efficacia, così come le deliberazioni tariffarie adottate negli anni, ai fini del completamento dell'attività di controllo e di accertamento dell'obbligo tributario o tariffario risultante dalle omissioni, totali o parziali, dei cespiti imponibili relativi alle annualità non ancora decadute e non ancora prescritte.

7. Le dichiarazioni presentate nei termini o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della tariffa rifiuti corrispettiva.

8. Il Gestore acquisisce dal Comune gli archivi informatici necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.). Le denunce cartacee Tari sono rese disponibili per la consultazione da parte del Gestore esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, previa richiesta scritta inoltrata al competente Servizio Tributi del Comune, secondo modalità e tempistiche previamente concordate tra le parti. Analogamente, per lo svolgimento delle

ricorrendone i presupposti, la facoltà di richiedere l'esclusione della quota variabile per avvio al recupero dei rifiuti urbani mediante operatore esterno.

2. Il Comune continuerà a curare le attività di riscossione, accertamento e rimborso delle pregresse annualità della Tassa Rifiuti, nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali previsti per legge.

3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla L. 147/2013 con particolare riferimento all'art. 1 commi 667-668 e del DPR 158/1999.

4. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti integrano di diritto il presente Regolamento, sostituendosi alle clausole difformi se trovano immediata applicazione.

5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

6. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, disciplinati dal precedente Regolamento della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), approvato con Delibera di Consiglio comunale n. n. 6 del 26 febbraio 2018, entrato in vigore dal 1 gennaio 2018, del Regolamento della Tassa rifiuti (TARI), del Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), conservano piena validità ed efficacia tenuto conto delle disposizioni al momento vigenti, fermo restando l'obbligo di adeguamento da parte del

proprie finalità istituzionali, il Servizio Tributi del Comune può chiedere al Gestore di consultare le Comunicazioni presentate dagli utenti ai fini della tariffa rifiuti corrispettiva.

9. Le disposizioni della delibera tariffaria dell'anno precedente, comprese le misure delle riduzioni tariffarie disciplinate dal presente Regolamento come quelle disciplinate dai precedenti Regolamenti, permanendo le stesse condizioni di tariffazione, si intendono tacitamente riproposte e valide anche per l'anno successivo se non espressamente modificate nella delibera annuale di determinazione delle tariffe.

10. Al Gestore che adotti la bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito derogare ai termini previsti per la tariffa rifiuti corrispettiva, a condizione che si rispettino i termini previsti per le medesime fattispecie nell'ambito degli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA. La bolletta dovrà comunque garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza stabilite con le delibere ARERA.

11. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del "Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", dall'allegato A alla delibera ARERA n. 15/2022/R/RF del 18 gennaio 2022, e dalle indicazioni dell'EGRIB, Ente di gestione d'ambito sui rifiuti della Regione Basilicata, relativamente agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori viene effettuato in relazione allo "Schema I" – livello qualitativo minimo. Gli obblighi di servizio previsti da tale Schema, come definiti dalla Tabella 2 del "Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", sono riportati all'Allegato C del presente

Comune e del Gestore alle norme successivamente introdotte. I precedenti Regolamenti conservano la propria validità ed efficacia, così come le deliberazioni tariffarie adottate negli anni, ai fini del completamento dell'attività di controllo e di accertamento dell'obbligo tributario o tariffario risultante dalle omissioni, totali o parziali, dei cespiti imponibili relativi alle annualità non ancora decadute e non ancora prescritte.

7. Le dichiarazioni presentate nei termini o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della tariffa rifiuti corrispettiva.

8. Il Gestore acquisisce dal Comune gli archivi informatici necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.). Le denunce cartacee Tari sono rese disponibili per la consultazione da parte del Gestore esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, previa richiesta scritta inoltrata al competente Servizio Tributi del Comune, secondo modalità e tempistiche previamente concordate tra le parti. Analogamente, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, il Servizio Tributi del Comune può chiedere al Gestore di consultare le Comunicazioni presentate dagli utenti ai fini della tariffa rifiuti corrispettiva.

9. Le disposizioni della delibera tariffaria dell'anno precedente, comprese le misure delle riduzioni tariffarie disciplinate dal presente Regolamento come quelle disciplinate dai precedenti Regolamenti, permanendo le stesse condizioni di tariffazione, si intendono tacitamente riproposte e valide anche per l'anno successivo se non espressamente modificate nella delibera annuale di determinazione delle tariffe.

10. Al Gestore che adotti la bolletta multi-servizi come modalità di



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Regolamento.

12. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

13. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

14. Ogni altra informazione relativa alla Tariffa sui rifiuti o al Gestore dei servizi di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio strade, è riportata nella Carta della Qualità pubblicata sul sito istituzionale del Gestore nel Portale della trasparenza sui rifiuti, in cui è indicato ogni elemento utile per richiedere anche informazioni, segnalare disservizi, prenotare il ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito derogare ai termini previsti per la tariffa rifiuti corrispettiva, a condizione che si rispettino i termini previsti per le medesime fattispecie nell'ambito degli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA. La bolletta dovrà comunque garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza stabilite con le delibere ARERA.

11. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del "Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", dall'allegato A alla delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, e dalle indicazioni dell'EGRIB, Ente di gestione d'ambito sui rifiuti della Regione Basilicata, relativamente agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori viene effettuato in relazione allo "Schema I" – livello qualitativo minimo. Gli obblighi di servizio previsti da tale Schema, come definiti dalla Tabella 2 del "Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", sono riportati all'Allegato C del presente Regolamento.